



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Alfano
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)

nel
procedimento per la repressione di condotta
antisindacale

T R A

DIREL Comune di Napoli, quale struttura decentrata della DIREL – CONFEDIR Federazione Italiana Dirigenti degli Enti Locali, in persona del segretario provinciale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Liberato Mazzola, giusta procura a margine del ricorso, con il quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo 16 presso lo studio legale Atesma - ricorrente -

C O N T R O

Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Irene Iacovella, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso, con il quali è elettivamente domiciliato in Napoli, in palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura Municipale - resistente -

Visti gli atti del procedimento ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori n. 1581/09 R.G.;
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza 17.2.2009;

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 15.1.2009, il sindacato ricorrente, lamentando la violazione da parte del Comune di Napoli dell'art. 6 del D.Lvo 165/01 in materia di consultazione delle organizzazioni sindacali in occasione dell'adozione della deliberazione comunale n. 1480/08 (in materia di aggiornamento dell'assetto della struttura organizzativa e di approvazione della nuova dotazione organica del comune riferita ai posti di dirigente ed agli indirizzi in tema di copertura di posti di area dirigenziale), delle disposizioni del direttore generale nn. 18 e 19 del 18.11.2008 e 20, 21 e 22 del 19.11.2008, nonché della determinazione n. 62/08 della Direzione Centrale della Funzione Pubblica con le quali è stata data attuazione alla prima, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli al fine di sentir "accertare e dichiarare, a norma dell'art. 28, comma 1, della L. n. 300/1970 ... , l'antisindacalità del comportamento illustrato in premessa e per l'effetto ordinare al Comune di Napoli ... la cessazione di detto comportamento e l'immediato annullamento e/o rimozione degli atti contestati ..., nonché quelli eventualmente consequenziali", vinte le spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatori.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il comune di Napoli che, rappresentando l'infondatezza della domanda, chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.

Acquista la documentazione prodotta, all'udienza del 17.2.2009 all'esito della discussione la causa veniva riservata per la decisione.

R.C. 1581/09

E. P. h.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1a Sezione Lavoro e Prev.
Facciate n.
Richiede n.
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 n. 533)
Napoli.....
5 MAR. 2009
Cancelliere

CF

RITENUTO IN DIRITTO

La domanda è infondata.

Occorre innanzi tutto evidenziare che l'accertamento delle lamentate condotte antisindacali non può che contenersi nei limiti delle allegazioni così come formulate nell'atto introduttivo, non essendo consentito vulnerare i principi della difesa e del contraddittorio.

Ciò posto, si rileva che il sindacato ricorrente lamenta che la deliberazione comunale n. 1480/08, nonché le disposizioni del direttore generale nn. 18 e 19 del 18.11.2008 e 20, 21 e 22 del 19.11.2008, e la determinazione n. 62/08 della Direzione Centrale della Funzione Pubblica sono state assunte "senza la doverosa previa informativa alle OO.SS. rappresentative di comparto in vista del necessario procedimento di consultazione con le stesse, in patente violazione del D.Lvo 165/01".

L'art. 6, comma 1°, del D.Lvo 165/01 così dispone:

"Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. ..."

Il successivo art. 9, rubricato "Partecipazione sindacale" recita:

"I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro."

Orbene, dalla lettura di tali norme emerge con chiarezza che il primo comma dell'art. 6 del D.Lvo 165/01, posto a fondamento della domanda da parte ricorrente, costituisce una norma di mero indirizzo e dunque priva di contenuto precettivo.

La stessa, infatti, si limita ad indicare in via generica i casi in cui è prevista la consultazione delle organizzazioni sindacali, demandando alla contrattazione collettiva nazionale non solo l'individuazione concreta delle ipotesi specifiche in cui tale consultazione deve avvenire, ma anche la determinazione delle modalità con cui la stessa deve essere attuata.

Si pensi ad esempio ai vari modi con cui la partecipazione sindacale può concretizzarsi, quale l'informazione preventiva, e successiva eventuale concertazione, o la mera informazione successiva, nonché ai termini temporali in cui tutto ciò deve essere realizzato.

Deve, pertanto, ritenersi che intanto può ipotizzarsi una violazione da parte del datore di lavoro delle norme in materia di partecipazione sindacale allorché vengano disattese le relative norme contenute nel CCNL.

Orbene, nel caso in esame, il sindacato ricorrente ha posto a fondamento della domanda esclusivamente l'art. 6, comma 1°, del D.Lvo 165/01, mentre nulla ha dedotto circa la violazione di specifiche norme della contrattazione collettiva nazionale applicabile.

Lo stesso, infatti, si è limitato a richiamare genericamente l'art. 7, comma 2, del CCNL 1.4.1999 relativo al comparto Regioni e Autonomie Locali (peraltro non prodotto in atti) che non può trovare applicazione al caso in esame.

Ed invero, essendosi in presenza di delibere e determinazioni inerenti all'area dirigenziale, deve farsi riferimento a quanto previsto dal CCNL area dirigenziale.

D'altra parte il sindacato ricorrente, come si legge in ricorso, oltre che nel Regolamento della Dirl Comune di Napoli prodotto in atti, è una struttura decentrata della DIREL - CONFEDIR Federazione Italiana Dirigenti degli Enti Locali.

Deve, pertanto, concludersi che, sulla base delle deduzioni attoree, non sussiste il lamentato comportamento antisindacale da parte del comune di Napoli e, pertanto, la domanda deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

- a) rigetta la domanda;
- b) condanna il sindacato ricorrente a pagare le spese di lite in favore del Comune di Napoli,

spese che liquida nella misura complessiva di € 1.100,00 oltre IVA e CPA, di cui € 773,00 per onorari, € 327,00 per diritti, oltre al rimborso delle per spese generali come per legge.

Si comunichi.
In Napoli, il 27.2.2009

IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Alfano

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT. IN CANCELLERIA

Oggi - 2 MAR 2009

Il Cancelliere

*Le. d.
22.03.2009*

*bu nitro 5/3/09
prodotto
Valeria Bellini*